

Imbalsano Mauro – Carta Raffaella Associazione Professionale

CANONE RAI-NOVITA'

AUTOCERTIFICAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE LEGATA ALL'UTENZA ELETTRICA

Con provvedimento dall'Agenzia delle Entrate n. 58258 pubblicato lo scorso 21/04/2016, sono state apportate le seguenti **modifiche** alle modalità di comunicazione della dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) relativa alla **non detenzione** di apparecchi televisivi che comportino il pagamento del ***canone rai***:

- Pubblicazione di un **nuovo modello**, con le relative istruzioni, in sostituzione del precedente
- Nuova scadenza per la suddetta presentazione il cui termine unico è il **16 maggio 2016**
- Definizione di **apparecchio televisivo** e di **famiglia anagrafica**

Il nuovo modello si differenzia dal precedente principalmente per la nuova scadenza che è stata posticipata al **16 maggio** indipendentemente dalla modalità di presentazione unificando, così, a tale data, sia la presentazione cartacea (precedentemente 30/4/16) che quella telematica (precedentemente 10 maggio).

Alle modalità di presentazione precedentemente previste (sia telematica che tramite plico raccomandato senza busta) l'Agenzia ha stabilito che è possibile trasmettere l'autocertificazione anche tramite **P.E.C.** all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Le dichiarazioni presentate dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016 hanno efficacia per il secondo semestre 2016 mentre quelle dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 hanno efficacia per tutto il 2017.

Per quanto riguarda la definizione di **apparecchio televisivo**, la nota n. 9668 del 20 aprile 2016 emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, specifica che *“per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno. Per sintonizzare si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV. Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.”*

Mentre con **famiglia anagrafica** *“si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”*. La famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

Restano valide ed invariate tutte le altre condizioni indicate nel precedente articolo delle quali non è stata fatta menzione.